

Barletta e Farnetano c. Italia – Prima Sezione – sentenza 26 marzo 2020 (ricorso n. 55431/09).

Diritto alla vita privata e familiare – Parto cesareo in seguito al quale il neonato resta tetraplegico – Procedimento penale che non chiarisce tempestivamente gli eventuali estremi della colpa medica - Procedimento civile ancora in corso all'atto del ricorso alla Corte EDU - Violazione dell'art. 8 CEDU in senso procedurale - Sussiste.

Viola l'art. 8 CEDU (e non gli artt. 2 e 6) la condotta delle autorità giudiziarie italiane che nel complesso non hanno consentito che fosse tempestivamente chiarita la causa della patologia tetraplegica da cui è risultato affetto un bambino, nato con parto cesareo e ricoverato in ospedale per alcune settimane e poi ospitato in una struttura di neuropsichiatria infantile.

Fatto. Carla Barletta fu ricoverata nell'ospedale di Sapri l'11 dicembre 1994 per una gravidanza divenuta pericolosa. Il 20 dicembre denunciò un malessere, sicchè – dopo qualche ora - le fu praticato il cesareo. Il neonato, nell'immediatezza, non appariva particolarmente vivace, avendo l'indice rilevante assai basso, ma successivamente i medici erano riusciti a risollevarlo a un valore accettabile. Tuttavia, in ragione delle condizioni generali, egli era stato trasferito all'ospedale di Battipaglia, dove era rimasto fino al 18 gennaio 1995. In tale data, gli era stata diagnosticata un'encefalopatia ipossico-ischemica. In epoca successiva, egli era stato dichiarato tetraplegico. Erano seguiti plurimi ricoveri in strutture dedicate, finchè le autorità sanitarie della Campania non avevano decretato che il bambino necessitava di assistenza giornaliera costante.

La signora Barletta – nel 1999 - aveva dunque sporto denuncia per lesioni gravi. Il tribunale di Sala Consilina – con sentenza del 17 giugno 2002 – aveva condannato due medici, per il reato loro ascritto, a due anni di reclusione e a una provvisoria di 52 mila euro. Maturata la prescrizione del reato, i due medici vi avevano rinunciato e avevano coltivato l'appello.

La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 24 marzo 2006, anche sulla base di una perizia medica d'ufficio, rovesciò il verdetto di primo grado e assolse gli imputati. La Corte di cassazione, con sentenza del 16 aprile 2009, confermò questo esito.

Indi, la signora Barletta (per sé e per il figlio) adì il giudice civile, convenendo sia i medici sia l'ospedale di Sapri, ma il tribunale di Nocera Inferiore, nel 2018 rigettò le domande risarcitorie. La fase d'appello risulta alla Corte EDU ancora in corso. Nel frattempo, nel 2009, la signora Barletta aveva proposto ricorso a Strasburgo per violazione dell'art. 6 CEDU per l'eccessiva durata del processo (circa 10 anni).

Diritto. La Corte EDU, anzitutto, riqualifica la doglianza, ascrivendola all'art. 8, in tema di diritto a una privata e familiare (v. nn. 21-22 della sentenza), in ossequio a un filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui – in generale – i casi di malasanità vengono ritenuti lesivi della sfera personale e familiare, anche se apprezzati sotto il profilo delle lungaggini giudiziarie. In tal senso la Corte si rifà al recente simile caso turco *Mehmet Ulusoy* del 2019 e – sia pure in modo più circoscritto (poiché si trattava della morte di un paziente) - alla *Grande Chambre* su *Lopes de Sousa Fernandez* del 2017¹.

¹ Il caso *Lopes de Sousa c. Portogallo* riguardava la morte di un uomo, a seguito dell'asportazione di un polipo nasale. Il ricorso era stato già deciso nel 2015 dalla IV sezione della Corte EDU (v. il *Quaderno* n. 12 (2015), pag. 56) con la condanna su entrambi gli aspetti dell'art. 2 ed era poi stato deferito alla *Grande Chambre* su richiesta del Governo portoghese. La *Grande Chambre* ha circoscritto la condanna dello Stato convenuto al solo aspetto procedurale della violazione dell'art. 2, escludendo quello materiale.

Nel complesso, la Corte – pur riconoscendo che la giurisdizione italiana sul versante penale non possa definirsi un’inchiesta insufficiente – perviene a un giudizio di violazione dell’art. 8 sotto il profilo procedurale. Essa considera che il sistema giudiziario italiano abbia dato un riscontro tardivo se rapportato all’accusa di colpa medica che necessita di procedure più celeri ed efficaci (n. 35).

Per questo, sul piano del danno morale, accorda ai ricorrenti 12 mila euro, mentre considera la richiesta di danni materiali prematura. Condanna altresì lo Stato italiano a rifondere le spese per 6 mila euro.

La sentenza è divenuta definitiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 590 c.p.

Art. 2043 c.c.

Art. 2 e 8 CEDU

PRECEDENTI

Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo, Grande Chambre del 2017 (ric. n. 56080/13)

Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia, del 2019 (ric. n. 54969/09)